

## Newsletter n. 27 del 30 Novembre 2021

### **1. USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO - Pubblicato il D.Lgs. n. 183/2021 - Recepita la direttiva (UE) 2019/1151 - Al via la stipula degli atti pubblici informatici a distanza**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, il **Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183**, recante "**Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario**".

Il decreto - adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) - si compone di **12 articoli** ed **entrerà in vigore il 14 dicembre 2021** (ad eccezione dell'articolo 7 le cui disposizioni andranno in vigore il 1° agosto 2023).  
Di seguito i punti essenziali del decreto.

**1.** L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato **mediante conferimenti in denaro**, può essere ricevuto dal notaio, **per atto pubblico informatico**, con la **partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse**.

**2.** Gli atti sono ricevuti mediante l'utilizzo di una **piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato**.

**Specifiche disposizioni** sono dedicate alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato, tramite la quale si deve realizzare:

- l'accertamento dell'identità;
- la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 (c.d. "Regolamento eIDAS");
- la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati;
- la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà;
- il collegamento continuo con le parti in videoconferenza;
- la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere;
- l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari;
- la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- il tracciamento di ogni attività;
- il contestuale rilascio alle parti eventualmente sprovviste, ai fini della sottoscrizione dell'atto della firma elettronica riconosciuta (art. 2, comma 2).

**3.** Gli atti costitutivi possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico **anche utilizzando modelli uniformi** che dovranno essere adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I modelli sono redatti anche in lingua inglese e sono pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.

In caso di utilizzo dei modelli uniformi di cui sopra, il **compenso per l'attività notarile** è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla **Tabella C) - Notai** del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, **ridotto alla metà** (art. 2, comma 3).

**4.** Fissato anche un **principio di territorialità**.

Con riguardo alla redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza si applica l'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale. Pertanto, se le **parti sono residenti all'estero**, qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto; nel caso di **cittadini residenti in Italia** è previsto invece che essi si rivolgano a notai della regione in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale (art. 2, comma 4).

**5.** E' previsto che il notaio possa **interrompere la stipula dell'atto** in videoconferenza e chiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società (art. 2, comma 5).

**6.** Nei casi previsti dall'articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio ha facoltà di **rettificare un atto informatico**, fatti salvi i diritti dei terzi, **mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica** da inserire nel sistema di conservazione di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art. 2, comma 6).

**7.** La **sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati** nel Registro delle imprese predisposte mediante la **modulistica elettronica** è apposta dal soggetto obbligato o legittimato:

- mediante **firma elettronica qualificata** conforme al regolamento (UE) 2014/910, o
- mediante **firma digitale** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'**identificazione dei richiedenti** nelle procedure di iscrizione o di depositi degli atti, ove necessaria, si esegue mediante gli **strumenti di identificazione elettronica** di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento (art. 5).

**8.** Vengono apportate modifiche agli articoli 2475 e 2383 del Codice civile e viene, al contempo, aggiunto l'articolo 2508-bis, che disciplina la "**Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea**".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **2. OPERATIVA LA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) PER LA TRASMIGRAZIONE E LE NUOVE ISCRIZIONI**

**1. A decorrere dal 23 novembre 2021** - data fissata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto direttoriale del 26 ottobre 2021 – **è operativo il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)**, che va a sostituire gli attuali registri delle APS e delle ODV e l'Anagrafe delle ONLUS, previsti dalle precedenti normative di settore.

**1.1.** A partire da tale data **ha inizio la fase di "trasmigrazione" dei dati degli enti già iscritti** - alla data del 22 novembre 2021 – ai preesistenti registri regionali o provinciali delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) al RUNTS, che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022.

**1.2.** Per le **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, iscritte nell'attuale Anagrafe unica tenuta e gestita dall'Agenzia delle entrate inizia, invece, una **fase transitoria** - nella quale

coesisteranno il RUNTS e l'Anagrafe Unica (**congelata alla data del 22 novembre 2021**) - che si concluderà solo il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà disposto l'autorizzazione sui nuovi regimi fiscali.

Durante questo periodo le ONLUS saranno chiamate a fare delle scelte che riguarderanno sia la sezione del RUNTS all'interno della quale iscriversi che le tempistiche con cui accedere al Registro.

**1.3. Sempre a decorrere dal 23 novembre 2021 non è più possibile richiedere l'iscrizione:**

- ai registri regionali o provinciali preesistenti delle ODV e delle APS;
- all'Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), tenuta dall'Agenzia delle Entrate.

**2. A decorrere dal 24 novembre 2021**, tutti gli Enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, che intendono acquisire la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS), **potranno richiedere l'iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS**, accedendo al portale dedicato.

**2.1.** L'accesso alle funzionalità della piattaforma telematica del RUNTS è possibile **esclusivamente attraverso la pagina di autenticazione del portale dei servizi digitali "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ed è vincolata al riconoscimento tramite le credenziali SPID o CIE.

Dopo l'accesso si dovrà cliccare sull'apposita icona per poi entrare nella piattaforma dedicata al RUNTS.

**2.2.** Attraverso il portale del RUNTS, l'ente accede alle funzionalità telematiche di **compilazione, invio ed integrazione delle istanze, deposito atti, visualizzazione degli stati di avanzamento dell'istruttoria e consultazione dei dati.**

**2.3. Credenziali di accesso e strumenti obbligatori.**

Gli enti interessati, per poter utilizzare la piattaforma preposta dovranno necessariamente munirsi di:

- identità digitale SPID, di almeno 2° livello, o CIE (Carta Identità Elettronica) del legale rappresentante dell'ente e/o suo delegato;
- un indirizzo PEC riferibile direttamente all'ente (e non alla persona fisica);
- firma digitale di tipo CADES del legale rappresentante dell'ente e/o suo delegato.

**3. Consultazione dei dati e ulteriori funzionalità.**

**Tra alcuni mesi** tutti i cittadini potranno **consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti**, che dovranno assicurarne periodicamente l'aggiornamento attraverso il sistema.

Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.

LINK:

[Per accedere alla pagina di autenticazione del portale dei servizi del Ministero del Lavoro e successivamente al RUNTS clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 15 settembre 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.D. n. 344/2021 comprensivo di tutti gli allegati clicca qui.](#)

**3. CERTIFICAZIONE DEI BILANCI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E CONSORZI - Pubblicato l'elenco delle società di revisione abilitate**

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 16 novembre 2021** con il quale si provvede all'aggiornamento dell'elenco delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative e loro consorzi, **non aderenti ad alcuna Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo**, di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1992.

Le società cooperative sono sottoposte a molteplici forme di controllo, alcune equivalenti a quelle previste per le società di capitali, altre tipiche della fattispecie cooperativa.

In estrema sintesi, le tipologie di controllo sulle società cooperative ineriscono:

- il controllo del Collegio sindacale;
- il "controllo interno" rappresentato dalla revisione legale dei conti;
- **la certificazione di bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;**
- la vigilanza cosiddetta esterna ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

Le società cooperative ed i loro consorzi sono sottoposte alla certificazione annuale del bilancio nei casi in cui si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:

- *valore della produzione superiore a euro 60.000.000;*
- *riserve indivisibili superiori a euro 4.000.000;*
- *prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a euro 2.000.000;*
- *partecipazione di controllo in società per azioni.*

Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello del verificarsi della fattispecie, mentre decade nello stesso esercizio in cui tale presupposto viene meno

La certificazione deve essere eseguita:

- **nei casi in cui la cooperativa sia iscritta ad una associazione nazionale di rappresentanza e tutela cooperativa**, da parte di una società iscritta all'albo speciale o di una società di revisione autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico che siano convenzionate con l'associazione stessa;
- **nei casi in cui la cooperativa non aderisca ad alcuna delle predette associazioni**, da una delle società di revisione iscritte nell'apposito elenco formato dal Ministero dello sviluppo economico;
- **nei casi in cui la cooperativa sia sottoposta alla vigilanza delle regioni a statuto speciale**, da una società di revisione iscritta negli elenchi formati dalle stesse regioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale con allegato l'elenco delle società di revisione abilitate clicca qui.](#)

#### **4. GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO - Pubblicata la L. n. 165/2021, di conversione del D.L. n. 127/2021 - Le regole in vigore fino al 31 dicembre 2021**

In vigore dal 20 novembre 2021, la **legge n. 165 del 19 novembre 2021**, di conversione del decreto n. 127 del 21 settembre 2021, recante "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*".

Il provvedimento - che attualmente si compone di 17 articoli - contiene misure volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Ammessa la consegna del green pass in formato cartaceo al datore di lavoro e chiarita la condotta corretta in caso di scadenza della validità del tampone effettuato durante il turno di lavoro.

La legge di conversione **introduce i seguenti 6 nuovi articoli:**

Rispetto al testo del D.L. n. 127/2021, la legge di conversione ha aggiunto i seguenti 6 nuovi articoli:

**art. 3-bis** rubricato "*Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa*";

- **art. 3-ter** rubricato "*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale*";
- **art. 3-quater** rubricato "*Misure urgenti in materia di personale sanitario*";
- **art. 4-bis** rubricato "*Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro*";
- **art. 8-bis** rubricato "*Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti*";
- **art. 10-bis** rubricato "*Clausola di salvaguardia*".

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del Green pass, i lavoratori possono richiedere di **consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19**. Gli stessi lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In tali casi, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Infine, per garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), i datori di lavoro pubblici e privati possono **promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione** sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato.

LINK:

[Per scaricare il testo coordinato clicca qui.](#)

## **5. D.L. N. 172/2021 - Pubblicato il decreto-legge che reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 - Istituito in Green Pass rafforzato**

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 novembre scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021, il **Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172**, recante "**Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali**".

Il Decreto-legge è costituito dai seguenti 10 articoli:

### **Capo I - Obblighi vaccinali**

- **art. 1** - Obblighi vaccinali
- **art. 2** - Estensione dell'obbligo vaccinale

### **Capo II - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19**

- **art. 3** - Durata delle certificazioni verdi COVID-19
- **art. 4** - Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19
- **art. 5** - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione
- **art. 6** - Disposizioni transitorie

### **Capo III - Controlli e campagne di informazione**

- **art. 7** - Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- **art. 8** - Campagne di informazione
- **art. 9** - Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
- **art. 10** - Entrata in vigore

Il provvedimento prevede una serie di misure di contenimento della "quarta ondata" della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

- 1) obbligo vaccinale e terza dose;**
- 2) estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie;**
- 3) istituzione del Green Pass rafforzato;**
- 4) rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.**

**Ridotta la validità del Green pass da 12 a 9 mesi.**

**Introdotta il Green Pass rafforzato** o super Green Pass: **sarà in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022** e sarà obbligatorio per alberghi, ristoranti, bar, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale.

La super-certificazione si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione da infezione Covid 19.

**Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.**

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 172/2021 clicca qui.](#)

## **6. VENDITA DI BENI - Recepita con il D.Lgs. n. 170/2021 la direttiva 2019/771 - Apportate modifiche al Codice del consumo**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25 novembre 2021, il **D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170**, attuativo della **Direttiva (UE) n. 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019**, che introduce sostanziali modifiche al quadro normativo esistente in materia di **conformità dei beni di consumo** attualmente dettato dagli articoli da 128 a 134 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo) e che ora vengono sostituiti dai **nuovi articoli da 128 a 135-septies dello stesso Codice del Consumo**.

In particolare il decreto modifica il Capo I del Titolo III della Parte IV del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali.

Le modifiche acquisteranno **efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022** e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Tra le principali novità dei nuovi articoli (128-135-septies):

- la previsione di **requisiti** sia "soggettivi" che "oggettivi" per la **conformità** del bene al contratto di vendita e la responsabilità del venditore per qualsiasi **difetto** del bene o del contenuto o servizio digitale (che si manifesti entro due anni);
- l'obbligo del venditore di fornire un bene **corrispondente alle dichiarazioni pubbliche**;
- nel caso poi di beni con elementi digitali, l'obbligo di rendere sempre disponibili gli **aggiornamenti** e la responsabilità nel caso di **errata installazione** del bene.

In caso di difetti, il consumatore può scegliere tra **riparazione** e **sostituzione**, purché il rimedio non sia impossibile o non imponga al venditore costi sproporzionati. Mentre non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 170/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva \(UE\) 2019/771 clicca qui.](#)

## **7. CONTRATTI DI FORNITURA DI CONTENUTO DIGITALE E DI SERVIZI DIGITALI - Recepita con il D.Lgs. n. 173/2021 la direttiva 2019/770 - Apportate altre modifiche al Codice del consumo**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021, il **D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173**, attuativo della **Direttiva (UE) n. 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019**, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

Il provvedimento è volto ad introdurre nel D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) un nuovo **Capo I-bis nella Parte IV, Titolo III**, inerente ai **contratti che hanno per oggetto contenuti digitali e servizi digitali** e contiene norme inerenti ai rapporti tra professionisti e consumatori, con particolare riferimento all'esattezza della prestazione contrattuale.

Ai fini del presente capo - come si afferma al comma 2 del nuovo art. 135-octies - si intende per:

a) **contenuto digitale**: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

b) **servizio digitale**:

1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati.

Al successivo comma 3 si stabilisce che le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.

Si precisa, dunque, che l'ambito in cui queste regole si calano è quello dei **contratti a prestazioni corrispettive**.

Ma queste norme si applicano anche se il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore (comma 5).

A sua volta, il comma 4 precisa ulteriormente che il Capo I-bis si applica altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il **consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista**, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto l'operatore economico e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

In sintesi, il Capo I-bis si applica **anche quando il corrispettivo è la cessione dei dati dal consumatore al professionista**.

Il nuovo art. 135-novies prevede i **casi di esclusione**, individuando una serie di ipotesi in cui non si applicano le disposizioni contenute nel nuovo Capo I-bis.

Mentre l'art. 135-decies descrive la prestazione eseguendo la quale il contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali s'intende adempiuto, dando attuazione agli artt. 5 e seguenti della direttiva 2019/779/UE.

L'articolo 135-undecies **regola gli obblighi del professionista**, dando attuazione all'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, della direttiva.

L'articolo 135-duodecies recepisce l'articolo 9 della direttiva trattando il caso della errata integrazione del contenuto o del servizio digitale.

L'articolo 135-terdecies dà attuazione all'articolo 10 della direttiva ed estende i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l'uso del contenuto o del servizio digitale è limitato o impedito dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.

L'articolo 135-quaterdecies recepisce l'articolo 11 della direttiva e disciplina la responsabilità del professionista in caso di omessa fornitura.

L'articolo 135-quindecies regola il diritto di regresso.

L'articolo 135-sexiesdecies, in recepimento dell'articolo 12 della direttiva, interviene in tema di onere della prova.

L'articolo 135-septiesdecies disciplina i rimedi in caso di mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del professionista.

L'articolo 135-octiesdecies individua i rimedi per il consumatore per difetti di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale.

L'articolo 135-noviesdecies disciplina la risoluzione del contratto.

L'articolo 135-vicies disciplina le questioni relative al rimborso del consumatore.

L'articolo 135-vicies semel disciplina le modifiche del contratto.

L'articolo 135-vicies bis contiene ulteriori misure di tutela del consumatore.

L'articolo 2, infine, prevede che le disposizioni dello schema di decreto **acquistino efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022** e si applichino alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per ulteriori approfondimenti sui contenuti del decreto clicca qui.](#)

## **8. DIRITTO D'AUTORE - Recepita con il D.Lgs. n. 177/2021 la direttiva 2019/790 - Apportate modifiche alla L. n. 633/1941**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 27 novembre 2021, il **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177**, attuativo della **Direttiva (UE) n. 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019**, sul **diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale** e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

Come evidenziato nella relazione illustrativa accompagnatoria delle disposizioni della legge 22 aprile 2021, n. 53, contenute nell'articolo 9 e concernenti i criteri di delega per il recepimento della direttiva n. 790 del 2019, obiettivo di fondo dell'intervento europeo è quello di **modernizzare il quadro giuridico**

**dell'Unione in materia di diritto d'autore**, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo, assicurando un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi.

La direttiva, partendo dalla constatazione che il contesto della fruizione dei contenuti creativi e quindi delle opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore è profondamente cambiato a causa degli incessanti sviluppi tecnologici, intende porre rimedio a specifici problemi legati alla circolazione incontrollata delle opere stesse, aggiornando le norme sul diritto d'autore per adattare a tali cambiamenti e a come gli utenti accedono ai contenuti online, pur garantendone una fruizione ampia e diversificata.

Il documento europeo ha inteso dunque creare un quadro completo nel quale il materiale protetto dal diritto d'autore, i titolari dei diritti, gli editori, i prestatori di servizi e gli utenti possano tutti beneficiare di **norme più chiare e adeguate all'era digitale**.

A tal fine gli obiettivi principali dell'intervento normativo europeo possono essere così sintetizzati:

**1) Maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore:** le eccezioni che consentono tali utilizzi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti tecnologici per consentire gli utilizzi online e transfrontalieri.

Attualmente esistono eccezioni al diritto d'autore per i settori dell'istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale, ma gli utilizzi digitali non sono previsti dalle norme in vigore, che risalgono al 2001.

**2) Introduzione di una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio.** Tale disciplina risponde all'esigenza di favorire un maggiore accesso transfrontaliero e online ai cittadini europei.

**3) Maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti.** Viene, infatti, introdotta la responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti.

Per il medesimo fine viene introdotto un nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali in relazione all'uso delle opere giornalistiche diffuse dai prestatori di servizi online.

Inoltre, si interviene a regolamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei diritti e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera contrattazione delle parti. Ciò in considerazione dello squilibrio di forza contrattuale che intercorre tra le stesse.

Più precisamente, viene introdotto a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il **principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti**.

Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo aggiornato della L. n. 633/1941 clicca qui.](#)

## **9. STRUTTURE RICETTIVE E IMMOBILI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI - Pubblicato il regolamento che detta le modalità di realizzazione e gestione della banca dati**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021 il **decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161**, recante "**Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58**".

Ricordiamo che la L. n. 58/2019, in fase di conversione del D.L. n. 34/2019, ha introdotto l'**art. 13-quater** (rubricato "**Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive**"); articolo che è stato successivamente modificato ed integrato dall'art. 1, comma 597 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), sostituendo, in particolare, il comma 4.



Tale comma prevede la istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora presso il Ministero del turismo), una **banca di dati delle strutture ricettive, nonchè degli immobili destinati alle locazioni brevi**, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in questione.

Con il decreto del Ministero del turismo n. 261/2021, emanato in attuazione del disposto di cui al citato comma 4 dell'art. 13-quater, vengono ora stabilite le **modalità di realizzazione e di gestione di questa banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali** nonchè **le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute**.

Ricordiamo ancora che, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, per "**locazioni brevi**" si intendono "*i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare*".

Nella banca dati, secondo quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 1 del D.M. n. 261/2021, sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:

- a) **tipologia di alloggio;**
- b) **ubicazione;**
- c) **capacità ricettiva;**
- d) estremi dei **titoli abilitativi richiesti**, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **soggetto che esercita l'attività ricettiva**, anche in forma di locazione breve;
- f) **codice identificativo regionale**, ove adottato, o **codice alfanumerico**, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione.

Nel caso la regione o la provincia autonoma adotti un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.

La banca dati dovrà essere realizzata e gestita, **attraverso apposita piattaforma informatica**, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati.

Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome (art. 2, comma 1, D.M. n. 261/2021).

Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma, il decreto in commento, al comma 2 dell'articolo 2, prevede che possono essere **sottoscritti appositi protocolli d'intesa** tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, nei quali dovranno essere stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto dei particolari criteri che vengono precisati al comma 2, dell'articolo 2 del decreto in commento.

I protocolli prevedono anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.

Le regioni e le province autonome **che non sottoscrivono i protocolli d'intesa**, dovranno fornire, direttamente al gestore della banca dati, i dati previsti, nonchè i relativi aggiornamenti, **entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno** (art. 2, comma 3, D.M. n. 261/2021).

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a **indicare il codice identificativo regionale** o, in mancanza, il **codice alfanumerico in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza**. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza (art. 13-quater, comma 8, D.L. n. 34/2019; art. 3, comma 2, D.M. n. 261/2021).

L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro**. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio (art. 13-quater, comma 8, D.L. n. 34/2019).

Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa in questione si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 3, comma 3, D.M. n. 261/2021).

Il Ministero del turismo - Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo **provvede al monitoraggio** relativo all'attuazione delle disposizioni dettate dal regolamento in questione, con cadenza almeno annuale, *"al fine di verificare l'idoneità della banca di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e la riduzione dell'offerta turistica irregolare"* (art. 2, comma 4, D.M. n. 261/2021)

Le informazioni contenute nella banca di dati, nonché il codice alfanumerico, devono essere **pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo**.

Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (art. 3, comma 1, D.M. n. 261/2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **10. FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SPORTELLI REGIONALI PER I CONSUMATORI - Domande dal 24 novembre al 13 dicembre 2021**

Con il **decreto direttoriale 23 novembre 2021**, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del DM 10 agosto 2020, vengono disciplinati **i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese** sostenute dalle Regioni al fine di aumentare il livello di tutela dei consumatori ed utenti in ambito regionale attraverso la realizzazione di sportelli aperti ai consumatori.

Lo **"sportello aperto al consumatore"** è un punto di contatto qualificato a cui il consumatore utente può rivolgersi gratuitamente per avere assistenza, informazione e supporto relativamente ad una questione che attiene all'esercizio dei diritti/opportunità/rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore utente.

**Soggetti beneficiari del finanziamento** per la realizzazione degli sportelli regionali aperti ai consumatori nonché di ulteriori attività di informazione, assistenza ed educazione rivolte ai consumatori ed utenti regionali sono le Regioni

Con il presente decreto si provvede a dare attuazione ad iniziative per un **valore complessivo pari ad euro 10.000.000,00**, di cui euro 5.000.000,00 imputati all'esercizio 2021 ed euro 5.000.000,00 imputati all'esercizio 2022.

All'articolo 3 del decreto vengono fissati i **criteri per la ripartizione delle risorse tra le Regioni**; all'articolo 8 le **spese ammissibili**.

Le **domande** possono essere presentate dalle Regioni **dal giorno 24 novembre al 13 dicembre 2021**.

La domanda di ammissione a finanziamento sottoscritta digitalmente dal responsabile regionale, deve essere **trasmessa via PEC** al seguente indirizzo: [dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it).

LINK:

[Per scaricare il decreto e i suoi allegati clicca qui.](#)

## **11. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD e SSD - Pubblicato nuovo Avviso - Domande al via dal 22 novembre**

**A disposizione nuovi contributi a fondo perduto per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ADS e SSD).**

Lo ha reso noto il **Dipartimento per lo sport** che, al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno all'attività sportiva di base, ha messo a disposizione **nuovi contributi a fondo perduto** da destinare **alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche** che, in via generale, **non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi** erogati dallo stesso Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell'anno 2020.

Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con **decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 15 novembre 2021**, è stato adottato l'Avviso "**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**".

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente, pena l'esclusione delle istanze medesime, attraverso l'utilizzo di una piattaforma WEB appositamente realizzata dal Dipartimento per lo Sport secondo lo svolgimento di due distinte sessioni, rispettivamente a partire:

- **dalle ore 16.00 del giorno 22 novembre 2021 e**
- **dalle ore 16.00 del 1° dicembre 2021.**

L'**importo massimo erogabile** per la presenta misura ammonta ad **euro 50.000.000,00** e sarà corrisposto per la prima sessione un importo **pari a un canone mensile di locazione**, mentre per la seconda sessione un importo **pari a 800 euro** ad ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica.

Qualora l'ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo Sport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione delle disponibilità finanziarie.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo dell'Avviso clicca qui.](#)

## **12. MADE IN ITALY - FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PROMUOVERE MARCHI ALL'ESTERO - Domande dal 22 novembre al 22 dicembre 2021**

A partire **dal 22 novembre e fino al 22 dicembre 2021** le associazioni rappresentative delle categorie produttive, i consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo e cooperativo del made in Italy potranno richiedere le **agevolazioni per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione**, che prevedono anche la concessione di contributi per la partecipazione a fiere e saloni internazionali.

E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre 2021, il **decreto direttoriale 26 ottobre 2021** che rende operativa per l'annualità 2021 l'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione, tenendo conto delle novità introdotte con il **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021**.

La misura è stata rafforzata con un aumento della dotazione finanziaria **fino a 2,5 milioni di euro**.

E' previsto un contributo massimo pari al **70% delle spese sostenute e fino a 150 mila euro all'anno**.

Le **domande di agevolazione** possono essere presentate **a partire dalle ore 9:00 del 22 novembre 2021 ed entro e non oltre le 24:00 del 22 dicembre 2021**, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere trasmesse dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: [marchicollettivi2021@legalmail.it](mailto:marchicollettivi2021@legalmail.it), indicando nell'oggetto "**Agevolazioni per marchi collettivi/Certificazione**".

La domanda di agevolazione (Allegato 1) e il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2) devono, a pena di inammissibilità essere **firmati digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

LINK:

[Per scaricare il testo dei due decreti clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ predisposte dal Ministero clicca qui.](#)

### **13. SOSTEGNO AL TERZO SETTORE - ACCESSO AL FONDO STRAORDINARIO - Domande dal 29 novembre all' 11 dicembre 2021**

Sono stati pubblicati, nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i seguenti due provvedimenti:

- un **decreto interministeriale del 30 ottobre 2021, n. 148**, con il quale sono stati fissati i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, in attuazione dell'articolo 13-quaterdecies del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020;
- un **decreto direttoriale del 26 novembre 2021, n. 614**, con il quale sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.

Possono accedere alle risorse del fondo:

- le **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
- le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe.

Ai fini dell'ammissione al contributo, l'iscrizione nei registri indicati sopra deve risultare alla data di presentazione dell'istanza ed essere stata **conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020**.

Le istanze devono essere presentate **esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma elettronica**, disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, **a partire dalle ore 8.00 del 29 novembre 2021 fino alle ore 23.59.59 dell' 11 dicembre 2021**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.I. n. 148/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.I. n. 614/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma elettronica clicca qui.](#)

### **14. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2020 - Fissate le regole per usufruire del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**

L'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che

svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Con il **D.P.C.M. del 30 dicembre 2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021) è stata data attuazione alla norma, disciplinando requisiti e modalità di presentazione delle domande.

Con un nuovo **D.P.C.M. n. 196 del 30 dicembre 2020** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021) sono state ora dettate le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie **effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**, di cui all'articolo 81 D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, nel **limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020**.

Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese effettuate con **versamenti effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante**, che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).

Il credito d'imposta potrà essere utilizzabile, **a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari**, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Con **avviso datato 12 ottobre 2021** il Dipartimento per lo sport pubblica **l'elenco dei soggetti beneficiari del credito di imposta pari al 50% degli investimenti in sponsorizzazioni nei confronti degli organismi sportivi**.

L'elenco ha natura provvisoria, essendo fondato sull'istruttoria effettuata dal Dipartimento per lo sport sulla base della documentazione pervenuta.

Ricordiamo che la misura è stata **prorogata anche per le spese sostenute durante l'intera annualità 2021**.

Le istruzioni per la presentazione delle domande verranno rese note su questo sito nelle prime settimane del 2022.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il D.P.C.M. n. 196/2021 e il modulo di domanda per il riconoscimento del credito d'imposta clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il D.P.C.M. 30 dicembre 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco provvisorio dei beneficiari del 12 ottobre 2021 clicca qui.](#)

## **15. VEICOLI PESANTI - Revisione anche presso officine esterne autorizzate**

**Anche la revisione dei mezzi pesanti potrà essere svolta dalle officine esterne, come già avviene per le autovetture.**

È quanto prevede il **decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili del 15 novembre 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, che attua la riforma della disciplina delle revisioni contenuta nel codice della strada.

Fino ad oggi, infatti, la possibilità di effettuare i controlli presso un'officina esterna autorizzata, in alternativa agli uffici delle Motorizzazioni, riguardava i soli veicoli a motore con capienza massima di 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.

Grazie alle nuove disposizioni, anche la revisione dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate - se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata - potrà essere affidata alle officine autorizzate dalla Provincia competente.

Il decreto – **in vigore dal 23 novembre 2021** - disciplina:

- a) il **regime di autorizzazione dei centri di controllo privati** in relazione alle attività di revisione dei veicoli pesanti;
- b) le **dotazioni tecniche minime** degli operatori autorizzati all'attività di revisione dei veicoli pesanti;
- c) l'istituzione di un **registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione**, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
- d) il **regime di autorizzazione degli ispettori**, e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
- e) la **composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori**, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.

Ferma restando la validità dei titoli autorizzativi già rilasciati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto **i controlli tecnici sui veicoli pesanti sono operati dai seguenti soggetti:**

- a) uffici della Motorizzazione civile;
- b) le imprese di autoriparazione, iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente all'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- c) le imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente all'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- d) i consorzi ai sensi degli articoli 2602 del Codice civile, e società consortili di cui all'art. 2615-ter del medesimo codice, anche in forma di società cooperative, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione, in modo da garantire che il consorzio o la società consortile possieda nel suo complesso l'iscrizione in tutte le sezioni del registro medesimo (art. 3, comma 1).

Gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

L'operatore incaricato delle attività di revisione, che intenda esercitare la propria attività come imprenditore individuale ovvero come partecipante ad un consorzio, deve essere iscritto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in almeno uno dei seguenti registri:

- a) Registro delle imprese, tenuto presso le Camere di Commercio;
- b) Albo delle imprese artigiane;
- c) uno dei registri professionali o commerciali riportati nell'allegato XVI al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea (art. 7, commi 1 e 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **16. AUTOTRASPORTO - 100 milioni di euro per l'acquisto di veicoli ecologici e rinnovo di mezzi pesanti**

Incentivare l'acquisto da parte delle imprese di autotrasporto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati così da rinnovare il parco veicoli riducendo l'inquinamento e aumentando la sicurezza sulle strade.

Questo l'obiettivo dei **due decreti firmati dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**, Enrico Giovannini, che prevedono complessivamente 100 milioni di euro per agevolare l'acquisto di mezzi più tecnologici e green.

In particolare il **decreto per gli "Investimenti ad alta sostenibilità"** mette a disposizione delle imprese di autotrasporto **50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026** esclusivamente per l'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare: ibridi (diesel/elettrico), elettrici, a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG).

Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e **vanno da un minimo di 4.000 euro** per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate **fino a 24.000 euro** per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate.

**Il decreto per gli "Investimenti finalizzati al rinnovo e all'adeguamento tecnologico del parco veicoli", mette a disposizione ulteriori 50 milioni di euro per il biennio 2021-2022 per incentivare la sostituzione dei mezzi da parte delle imprese di autotrasporto, rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri.**

Questo decreto riserva una quota di 35 milioni di euro per l'acquisto di mezzi diesel Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi e inquinanti.

Gli incentivi **vanno da un minimo di 7.000 a un massimo di 15.000 euro.**

Per l'acquisto di **veicoli commerciali leggeri** Euro 6-D Final ed Euro 6 il contributo è **invece pari a 3.000 euro.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo dei due decreti clicca qui.](#)

## **17. BONUS EDILIZI - SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO - ONLINE IL NUOVO MODELLO**

Cambia il modello per comunicare la scelta dello sconto in fattura e della cessione del credito inerente ai lavori di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, messa in sicurezza dal rischio sismico, recupero e restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Il nuovo modello, approvato dall'Agenzia delle Entrate con **provvedimento del 12 novembre 2021, Prot. 312528/2021**, recepisce le modifiche del D.L. n. 157/2021 (c.d. "Decreto Antifrode") e sostituisce il modello dell'8 agosto 2020 e il modello del 12 ottobre 2020, che sono stati utilizzati fino ad ora per comunicare la scelta di una delle due opzioni.

In base al nuovo D.L. n. 157/2021, chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell'ambito di un intervento agevolato con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate, o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, **deve acquisire il visto di conformità e l'asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese sostenute.**

Non sono richiesti questi adempimenti a chi usufruisce direttamente della detrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, del nuovo modello, delle istruzioni per la compilazione e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

## **18. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' CHIUSE PER COVID - Nuovi contributi a fondo perduto per 140 milioni di euro - Domande dal 2 al 21 dicembre 2021**

Attivato il fondo dedicato alle attività economiche per le quali è stata disposta la chiusura a causa dell'emergenza sanitaria.

E' stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, il **decreto interministeriale 9 settembre 2021**, recante "**Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse**".

Con questo decreto sono stati definiti:

- l'elenco delle attività che hanno diritto a usufruire del sostegno economico, nonché
- gli importi, i criteri e le modalità per richiedere il contributo.

Ricordiamo che l'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis"), ha istituito un "**Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**", con una dotazione di **euro 140.000.000,00 per l'anno 2021**, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate per il contenimento della pandemia Covid-19, è stata disposta:

- la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni (e non più di 4 mesi),
- nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021 del D.L. n. 73/2021).

Il contributo a fondo perduto verrà **erogato in via prioritaria** (con una dotazione di 20 milioni) a discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice ATECO 93.29.10) **e a tutte quelle attività che vengono riportate nell'Allegato al decreto del 9 settembre 2021.**

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento del 29 novembre 2021, Prot. n. 336230/2021**, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle istanze per richiedere il contributo.

Le istanze potranno essere presentate all'Agenzia delle Entrate **in via telematica a partire dal 2 dicembre e fino al 21 dicembre 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.I. 9 settembre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate, della istanza e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

## **19. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO - Domande dal 29 novembre al 28 dicembre 2021**

Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto "perequativo" introdotto dal D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis"), convertito dalla L. n. 106/2021.

Con il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, Prot. n. 336196/2021**, sono stati, infatti, definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio.

Ricordiamo che **tale contributo spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario**, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

Per la **richiesta del contributo**, i soggetti sono tenuti ad inviare l'istanza, **esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021** o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021.

Disponibile online sul sito internet dell'Agenzia, anche la **nuova guida aggiornata**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del provvedimento e della Guida aggiornata clicca qui.](#)

## **20. SICUREZZA ANTINCENDIO - PUBBLICATO IL "DECRETO MINICODICE" - I nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio saranno in vigore dal 29 ottobre 2022**

Con la pubblicazione del **Decreto 3 settembre 2021** del Ministero dell'interno (noto come "Decreto Minicodice"), si porta a compimento il percorso normativo che, **a partire dal 29 ottobre 2022**, sancirà il **definitivo superamento della riforma del D.M. 10 marzo 1998**, iniziata con:

- il **D.M. 1° settembre 2021** (c.d. "Decreto Controlli"), che fissa i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed
- il **D.M. 2 settembre 2021** (c.d. "Decreto GSA"), che stabilisce i criteri per la **gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza** e le caratteristiche dello specifico **servizio di prevenzione e protezione antincendio**, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a), punti 2 e 4, e lettera b) del D. Lgs. 81/2008.

Il decreto 3 settembre 2021:

- detta i **"Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro"** ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Testo Unico di Sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUS).
- **entra in vigore** ad un anno dalla pubblicazione, ovvero **dal 29 ottobre 2022**



- **dal 29 ottobre 2022** abroga completamente il D.M. 10 marzo 1998 (recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro").

Il nuovo decreto si compone di **cinque articoli** ed un **Allegato** che riporta i "**Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio**".

In base all'articolo 1, per "**Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio**", si intendono i criteri generali atti ad individuare:

- le misure **intese ad evitare l'insorgere di un incendio**
- le misure tese a **limitarne le conseguenze** qualora esso si verifichi,
- e le misure **precauzionali di esercizio**.

Il decreto si applica alle **attività che si svolgono nei luoghi di lavoro**, come definiti dall'art. 62 del TUS, **ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili** di cui al Titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ai sensi dell'art. 62, **per luoghi di lavoro** si intendono, *unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, "i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro"*.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 3 settembre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 2 settembre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 1° settembre 2021 clicca qui.](#)

## **21. DURC - Regolarità contributiva per gli avvocati che operano per la PA**

**1)** Il Dipartimento per gli Affari di giustizia con la **nota n. 0230458 del 17 novembre 2021**, inviata al Comitato degli avvocati, alla segreteria della ministra in carica Cartabia e al capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia fornisce **chiarimenti in materia di regolarità contributiva degli avvocati che devono ricevere compensi dalla Pubblica Amministrazione**.

Nel documento si chiarisce che il quesito è stato avanzato dal Comitato degli Avvocati, che ha richiesto delucidazioni in relazione alla necessità o meno da parte degli avvocati che prestano la loro attività in favore della Pubblica Amministrazione, di essere in regola con i contributi, come richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) al fine di percepire il compenso per l'attività svolta.

Il Dipartimento al riguardo chiarisce, richiamando un documento precedente, che la regolarità contributiva deve essere **accertata con il DURC quando il legale**, nello svolgimento della sua attività professionale, **si avvale di personale dipendente**.

L'ente pubblico deve tenere conto di questo quando deve provvedere al pagamento della prestazione resa da avvocati o professionisti lavoratori autonomi che non sono iscritti obbligatoriamente a INPS e INAIL.

Nella nota si precisa che la regola suddetta **non riguarda l'avvocato che opera da solo**. In questo caso, per la natura dei contributi che il legale deve versare alla Cassa Forense, ma anche per i meccanismi di funzionamento di questo istituto previdenziale, lo stesso non è abilitato e non può ovviamente rilasciare un documento in possesso della stessa validità ed efficacia del DURC.

La Cassa può rilasciare solo una certificazione di regolarità contributiva con un contenuto analogo al DURC. Il DURC contiene, infatti, dati che l'avvocato non può autocertificare.

**2)** Ricordiamo che lo stesso **Consiglio Nazionale Forense (CNF)**, in occasione della seduta amministrativa del 22 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla obbligatorietà di esibizione o acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC) a carico dell'avvocato nel caso di conferimento di incarico professionale o di liquidazione di compensi da effettuarsi ad opera di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

Nel documento il Consiglio evidenzia che molte PP.AA. subordinano i pagamenti e/o lo stesso conferimento dell'incarico professionale all'esibizione da parte dell'avvocato dell'attestato di certificazione della regolarità contributiva.

Tale prassi è sostenuta dalla posizione in merito espressa dall'ANAC, secondo il quale il conferimento di incarichi legali dovrebbe ricadere quantomeno nell'ambito di applicazione dei principi generali del **codice degli appalti pubblici** (art. 4 d.lgs. n. 50/2016), con tutte le necessarie conseguenze in ordine alle modalità di scelta del contraente e agli adempimenti connessi, e che pertanto ritiene obbligatoria l'esibizione del DURC anche da parte dell'avvocato cui viene conferito incarico professionale.

Il CNF ritiene questa posizione **infondata** ed errata, in quanto i servizi legali sono espressamente indicati come settori **esclusi** dalle conferenti direttive europee in materia di appalti, ma anche dall'art. 17, comma 1, lett. d), punto n. 1, del codice dei contratti pubblici, ed il conferimento del mandato professionale accede piuttosto ad un **contratto d'opera professionale** del tutto peculiare, avente come specifico oggetto una prestazione professionale tipica e riservata, e come tale basata sul principio fiduciario e sul cd. "*intuitu personae*".

Per queste ragioni, il CNF ribadisce quanto già segnalato con il parere del 17 luglio 2015, n. 69, e cioè che il DURC è strumento di verifica dell'affidabilità contributiva delle imprese che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed è pertanto **limitato** nell'applicazione a tali soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di contratti pubblici, e non dovrebbe essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo.

In conclusione, il Consiglio afferma che il DURC **non può essere validamente richiesto agli avvocati**, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all'esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ha ritenuto opportuno segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al DURC.

LINK:

[Per consultare il testo della nota del Dipartimento per gli Affari di giustizia n. 0230458/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del parere del CNF clicca qui.](#)

## **22. SERVIZIO VI.VI.FIR - Vidimazione virtuale dei formulari identificazione rifiuti (FIR)**

E' attivo dall'**8 marzo 2021** - ma forse ancora non tutti lo conoscono - il servizio **VI.VI.FIR per la Vidimazione Virtuale del Formulario Identificazione del Rifiuto**, che surroga la vidimazione fisica dei formulari.

L'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. n. 116/2020, introduce la possibilità di produrre autonomamente il Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) con modalità informatiche.

Le Camere di Commercio, avvalendosi della società Ecocerved, hanno realizzato un servizio in rete alternativo alla tradizionale vidimazione presso gli sportelli camerati.

Il nuovo servizio permette a imprese ed enti di **produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto**, avvalendosi di un servizio reso disponibile **on line** dalle Camere di Commercio oppure attraverso il sistema gestionale in dotazione all'azienda, **previa registrazione e senza alcun costo**.

Per utilizzare il nuovo servizio è necessario accedere al portale dedicato e autenticarsi tramite identità digitale (CNS, SPID, CIE) specificando l'impresa o l'ente per conto del quale si intende operare.

ATTENZIONE: Il servizio VI.VI.FIR non riguarda i registri di carico e scarico e non è un'applicazione per compilare il formulario: il FIR dovrà essere compilato manualmente o tramite i gestionali già in uso presso l'azienda.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una videoguia clicca qui.](#)

## **23. MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Al via gli interpelli ambientali**

Il **Ministero della Transizione ecologica (MiTE)** ha dedicato un'apposita sezione del proprio sito istituzionale alla **raccolta degli interpelli in materia ambientale**, la cui produzione è espressamente prevista dal **nuovo art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006** (Testo Unico Ambiente), introdotto dall'art. 27, comma 1 del D.L. n. 77/2021 (c.d. "*Decreto semplificazioni*"), convertito dalla L. n. 108/2021.

Il citato articolo 27 del D.L. n. 77/2021 ha così **introdotto l'istituto dell'interpello in materia ambientale**, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.

Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Le istanze possono essere presentate, ai fini dell'esame delle direzioni competenti, unicamente **dal legale rappresentante dell'Ente o associazione richiedente**.

Nella sezione del sito del MiTE sono pubblicate le risposte di questo Ministero alle istanze ricevute, suddivise per le seguenti tematiche: Natura; Mare; Tutela dell'acqua; Bonifiche; **Economia circolare**; Qualità dell'aria; Energia; **Valutazioni ed autorizzazioni ambientali**; Rischi d'incidente rilevante; Agenti fisici (rumore, inquinamento acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti); Difesa suolo.

LINK:

[Per consultare la pagina del sito del MiTE dedicata agli interpelli in materia ambientale clicca qui.](#)

## **24. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - Ammessa la partecipazione alle gare pubbliche anche senza l'iscrizione al Registro delle imprese**

**Anche le Associazioni di volontariato possono partecipare alla gare di pubblici appalti.**

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e la deliberazione dell'ANAC, è arrivata anche la sentenza del TAR per la Puglia.

**1) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea** con la **sentenza del 23 dicembre 2009 nella causa n. 305/2008** ha ribadito che la normativa comunitaria (**direttiva 2004/18/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) deve essere interpretata nel senso che **non può essere impedita la partecipazione alle gare di pubblici appalti** ai "*soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato*".

**2) L'ANAC**, inoltre, con **deliberazione n. 767 del 5 settembre 2018**, è intervenuta per fornire un chiarimento sulla clausola del punto 7.1 del Bando tipo n. 1 (nella parte in cui richiede "*l'iscrizione a registri o albi diversi da quelli della Camera di Commercio*"), precisando che: «*la previsione di cui al punto 7.1 lettera b) del Bando – tipo n. 1, che richiede l'iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all'iscrizione ad altri registri o albi (ad. es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l'espletamento dell'attività oggetto di gara, l'iscrizione alla Camera di Commercio*».

In sostanza, l'ANAC ha rilevato che l'iscrizione alla Camera di Commercio **non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche** e che l'iscrizione al Registro delle imprese, ove non imposta dalla legge per l'espletamento dell'attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi.

**3) La questione è stata inoltre oggetto di una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Prima (n. 01635 del 15 novembre 2021)** in merito ad

una gara di appalto dove era stata ammessa a partecipare una **Associazione regolarmente iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato**, tenuto dalla Regione Puglia.

Contro tale partecipazione è stato proposto ricorso in quanto, in luogo della iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, era stata presentata un'autocertificazione in cui si dichiarava la non iscrivibilità a detto Registro *"per mancanza di attività economica e partita IVA"*.

Il TAR, richiamando sia la sentenza della Corte di Giustizia europea che la deliberazione dell'ANAC, ha ritenuto il ricorso infondato e pertanto da respingere.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 dicembre 2009 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della deliberazione ANAC n. 767/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del TAR Puglia clicca qui.](#)

## **25. "inPA" IL PORTALE PER IL RECLUTAMENTO E "LINEA AMICA" AL SERVIZIO DEL PNRR**

In data 23 novembre scorso, sono stati presentati alla stampa, dal ministro per la Pubblica amministrazione, **"inPA", il nuovo portale della Pubblica amministrazione per il reclutamento delle professionisti nella Pubblica Amministrazione per la realizzazione delle opere previste dal PNRR** e per le assunzioni ordinarie e il servizio **"Linea amica digitale"** a cura di Formez Pa per **supportare e rispondere alle domande delle amministrazioni sulle procedure per il PNRR.**

Ricordiamo che il portale del reclutamento InPA - istituito originariamente dalla legge n. 56/2019, inserito nel PNRR e disciplinato definitivamente dal decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 - è la **porta digitale unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione.**

"InPA è il nuovo portale del reclutamento che servirà a **reclutare le risorse umane necessarie alla realizzazione del PNRR** e ad agevolare il turn over e, al contempo, sarà uno strumento centrale anche per il reclutamento ordinario nella P.A., **tramite concorso.**

Dall'anno prossimo ci saranno 100-120 mila ingressi all'anno per via ordinaria tramite concorso.

Nei prossimi 5 anni avremo quindi 5-600 mila nuove assunzioni a tempo indeterminato nella struttura ordinaria della P.A..

Parallelamente al portale InPA la strategia si completa con la riattivazione e la riproposizione di **"Linea Amica"**, nata nel dopo terremoto dell'Aquila e ora diventata una piattaforma digitale per **accompagnare e rispondere alle richieste di chiarimento delle amministrazioni sul funzionamento del PNRR**, giocando sia sul fronte delle operatività tecnica, essendoci già una banca dati di seicento domande e risposta (FAQ), e sia rivalutando l'importanza di parlare ai cittadini.

LINK:

[Per accedere al portale di reclutamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale Linea Amica clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le slide di approfondimento su inPA clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le slide di approfondimento su Linea Amica clicca qui.](#)

## **26. SOCIETA' DI PERSONE - Possibile affidare l'amministrazione ad un soggetto non socio - Decreto del Tribunale di Roma**

A seguito della recente riforma, anche una società di capitali può acquisire partecipazioni in società di persone assumendo pertanto la qualità di socio illimitatamente responsabile, sicché **può sussistere una società di persone interamente partecipata da società di capitali.**

Riconosciuta la possibilità della partecipazione di società di capitali a società di persone, è **«inevitabile ammettere una “dissociazione” tra la qualità di socio e l’attività di amministrazione»**.

Inoltre, per le Società in accomandita semplice, l’articolo 2318, comma 2, del Codice civile dispone che l’amministrazione può essere affidata solo a soci accomandatari. Dunque, *«quando il legislatore ha voluto vietare l’attribuzione dell’amministrazione a un estraneo, lo ha fatto espressamente»*, sicché, in mancanza di una norma contraria, **«sembra difficile negare che l’amministrazione possa essere affidata a un non socio» nelle società di persone e in quelle in nome collettivo**.

Lo sostiene il **Giudice del Registro del Tribunale di Roma con il decreto del 25 agosto 2021**, emanato in risposta all’ufficio del Registro delle imprese, il quale, in particolare - dubitando della sussistenza della suddetta possibilità - si dichiarava propenso alla cancellazione dal Registro stesso dell’avvenuta iscrizione della nomina quale amministratore di una società semplice, di un soggetto terzo rispetto alla compagine sociale.

Il Giudice del registro esamina anzitutto gli argomenti che compongono l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale che **non ammette siffatta possibilità**, e ciò in base all’assunto che **nelle società di persone l’attività di amministrazione sarebbe connaturata o, comunque, connessa alla qualità di socio**; questo diversamente da quanto previsto dal legislatore per le società di capitali, in cui, invece, viene espressamente ammesso che l’amministratore possa essere un soggetto terzo rispetto ai soci.

In particolare, secondo i sostenitori di questa tesi:

- il primo comma dell’articolo **2257 Codice Civile** prevede espressamente che, salva diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci, disgiuntamente dagli altri;
- inoltre, il primo comma dell’articolo **2258 Codice Civile** stabilisce che, nel caso in cui l’amministrazione spetti congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti quest’ultimi per il compimento delle operazioni sociali;
- infine, l’articolo **2267 Codice Civile** prevede che per le obbligazioni sociali rispondono – oltre al patrimonio sociale – anche tutti i soci (personalmente e solidalmente) che hanno agito in nome e per conto della società, nonché, salvo patto contrario, gli altri soci.

Nonostante l’apparente solidità delle argomentazioni suesposte, il Giudice del registro di Roma ha ritenuto di non condividerle, argomentando sul punto con un ragionamento che può essere sintetizzato in quattro punti.

- 1) In primo luogo, anche nelle società di persone **il ruolo dell’amministratore è ontologicamente distinto ed autonomo rispetto alla qualità di socio**: il primo infatti è investito di diritti, poteri, obblighi e responsabilità diversi e distinti dal secondo.
- 2) In secondo luogo, la possibilità - introdotta dalla riforma del diritto societario - che **le società di capitali possano assumere partecipazioni in società di persone** (articolo 2361, secondo comma, Codice civile), porterebbe inevitabilmente a situazioni in cui, **di fatto**, nel caso di società di persone interamente partecipate da società di capitali, **l’amministrazione della società partecipata (di persone) non potrebbe che essere affidata ad un componente (persona fisica) appartenente alla compagine della società partecipante (di capitali)**.
- 3) In terzo luogo, **quando il legislatore ha voluto pronunciarsi specificamente sul punto, lo ha fatto inequivocabilmente**. Per quanto riguarda, infatti, le **società in accomandita semplice**, l’articolo 2318, secondo comma, Codice Civile, prevede espressamente che l’amministrazione di siffatte società **può essere affidata solamente ai soci accomandatari**. Ed invero, a voler sindacare segnatamente le argomentazioni utilizzate dai sostenitori della tesi di segno contrario, anche il citato articolo 2257 Codice Civile prevede espressamente una *“diversa pattuizione”* in ordine alla disciplina dell’amministrazione disgiunta delle società semplice (pattuizione che quindi ben potrà avere ad oggetto anche la possibilità di nominare amministratore un soggetto terzo, non socio).
- 4) Infine, sotto il profilo sistematico, **non risulta l’esistenza di una norma** - a tutela dei creditori sociali - **la cui applicazione richieda obbligatoriamente all’amministratore di società di persone di essere, contemporaneamente e parallelamente, anche socio della stessa**.

Segnatamente:

- a) per le società in nome collettivo, la legge prevede che, per le obbligazioni sociali, rispondono sempre e comunque tutti i soci, per cui **la nomina di un amministratore terzo non può essere utilizzata come *espedito* per eludere il principio della responsabilità personale ed illimitata che governa – e *caratterizza* – la disciplina delle società di persone**;

- b) per le società semplici invece, l'ammissibilità della nomina di un amministratore terzo può comunque legittimamente sussistere se, al contempo, i soci che non partecipano alla gestione sociale **non hanno limitato la propria responsabilità per le obbligazioni sociali servendosi del disposto dell'articolo 2267 Codice Civile** (in caso contrario, infatti, non vi sarebbe più alcun socio illimitatamente responsabile).

Pertanto, secondo il Giudice del registro, deve ritenersi legittima la nomina ad amministratore, di una società semplice, di un soggetto estraneo alla compagine sociale, **a patto che venga superato il vaglio preliminare - a carico dell'Ufficio del registro delle imprese - circa l'insussistenza di patti sociali limitativi della responsabilità dei soci.**

Con questo accorgimento, infatti, la nomina di un amministratore terzo non comporterà alcuna lesione per i diritti dei terzi, i quali, al contrario, per ogni atto compiuto in nome della società, potranno aggredire (oltre al patrimonio dei singoli soci) anche il patrimonio personale dell'amministratore in caso di fatto illecito ascrivibile allo stesso.

## **27. ASSEMBLEE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE - Per il Consiglio Notarile di Milano saranno possibili anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria da Covid-19**

**1)** Sono legittime le clausole statutarie di S.p.a. e di S.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che **l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.**

E' questo il contenuto essenziale di uno dei nuovi orientamenti interpretativi del **Consiglio Notarile di Milano (massima n. 220 del 23 novembre 2021).**

Dunque, per i notai milanesi, gli statuti delle società di capitali possono prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, **anche quando non sarà più in vigore l'articolo 106 del D.L. n. 18/2020** (c.d. "*Decreto Cura Italia*"), contenente la disciplina "emergenziale" emanata all'inizio della pandemia da Covid-19.

In verità la Commissione società, già con la massima n. 1 del 16 gennaio 2001, aveva sostenuto la legittimità delle clausole statutarie di Spa e di Srl sulle assemblee tramite mezzi di telecomunicazione, pur in mancanza di espliciti riferimenti normativi e in contrasto con la precedente giurisprudenza onoraria.

Tale interpretazione venne successivamente avallata dal diritto scritto, con la modifica all'articolo 2370, comma 4, del Codice civile, ad opera della riforma del 2003, in base alla quale **"lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione"**.

I medesimi principi sono stati poi sostanzialmente recepiti dall'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 (successivamente convertito dalla L. n. 27/2020), il quale, pur nella cornice emergenziale nella quale si colloca, ha previsto che le assemblee si possano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione **"anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie"**, senza la necessaria presenza del presidente e del segretario o del notaio nello stesso luogo.

A questo punto, ci si è chiesti se, una volta cessata la norma speciale detta dal decreto "*Cura Italia*", fosse ancora possibile riprodurre, tramite apposite clausole statutarie, la medesima facoltà, attribuendo agli amministratori la possibilità di scegliere se convocare l'assemblea senza l'indicazione del luogo "fisico", bensì prevedendo solo l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

**La citata massima n. 200 fornisce una risposta affermativa.** Anche se rimangono interpretazioni divergenti.

**2)** Il tema oggetto della massima è stato oggetto di specifica trattazione sia prima sia dopo gli interventi normativi conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19.

La questione affrontata dalla massima, ossia la legittimità di una clausola statutaria che preveda lo svolgimento delle riunioni assembleare *esclusivamente* mediante mezzi di comunicazione, è **oggetto di interpretazioni divergenti**, sebbene siano prevalenti i contributi contrari a tale possibilità.

Secondo una parte maggioritaria, **non è ammissibile una clausola statutaria che sopprima l'assemblea nella sua conformazione classica** attraverso il ricorso esclusivo alla tecnologia

informatica in quanto l'art. 2370 c.c. ha lo "*scopo di rafforzare i diritti degli azionisti mediante l'impiego della tecnologia informativa come modalità aggiuntiva di partecipazione assembleare*" (G.P. La Sala). Secondo F. Magliulo, «in base al codice civile non sarebbe (...) legittimo imporre ai soggetti legittimati ad intervenire in assemblea l'obbligo di collegarsi anziché intervenire fisicamente (c.d. assemblea virtuale). Ne consegue che, una volta cessata l'efficacia dell'art. 106, D.L. n. 18/2020, non sarà consentito di imporre a costoro, contro la loro volontà, di partecipare a distanza.».

In senso moderatamente possibilista, si veda invece S. Turelli, la quale pur evidenziando come «nel nostro ordinamento (...) sussistono già talune disposizioni che rendono possibile la realizzazione dell'assemblea virtuale» - ossia di quel particolare modello assembleare che «prescinde dallo svolgimento dell'assemblea in un luogo fisico e si svolge interamente in rete» - riconosce che «*non si può tuttavia non osservare che, tuttora, sussistono alcune disposizioni normative che, nel presupporre lo svolgimento della riunione assembleare in un certo luogo fisico, appaiono ostative al riconoscimento dell'ammissibilità*» dell'assemblea virtuale e conclude domandandosi «*se tali ostacoli non possano essere superati in via interpretativa*».

Favorevole alla possibilità di svolgimento esclusivamente telematico dell'assemblea C. Sandei, la quale **ritiene superabili le critiche della dottrina tradizionale** basate sul dato letterale ed in particolare evidenzia come «anche per svolgere un procedimento nel *web* occorre prevedere un luogo nel quale i soci intenzionati a partecipare devono confluire, salvo che si tratterà di un luogo virtuale (nello specifico di un sito *Internet*) », la qual cosa, ad avviso dell'Autrice, «*non crea alcun problema di compatibilità con l'ordinamento vigente, in quanto nessuna delle norme citate pretende che la località da indicare nell'avviso di convocazione debba per forza corrispondere ad una porzione del mondo fisico*».

Allo stesso tempo «non sembra che lo svolgimento di un'assemblea *virtual only* possa trovare un ostacolo insormontabile nel testo dell'art. 2370, comma 4, c.c., posto che da un punto di vista semantico il verbo "consentire" non ha soltanto il significato di "permettere", "concedere", "autorizzare", ma anche, più semplicemente, di "ammettere", "riconoscere", ossia "dare spazio", "prevedere". Di talché non sembra affatto corretto ascrivere alla norma un contenuto allo stesso tempo attributivo e restrittivo dei poteri statuari sulla base di questo singolo lemma».

LINK:

[Per consultare il testo della massima n. 200/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della massima n. 1/2001 clicca qui.](#)

## **28. CONCORDATO PREVENTIVO "CON RISERVA" - Obbligo di deposito dei bilanci anche da parte di un imprenditore persona fisica**

La **domanda di concordato preventivo con riserva** della presentazione della proposta, del piano e dei documenti indicati dall'art. 161, secondo e terzo comma, L.Fall. presentata dall'imprenditore nei cui confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento in applicazione del sesto comma del medesimo art. 161, **può dal tribunale essere dichiarata inammissibile**, all'esito del procedimento camerale previsto dal successivo art. 162, secondo comma, prima dell'assegnazione del termine previsto dal decimo comma dell'art. 161, **quando il ricorrente non abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità, documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi**.

**Anche l'imprenditore persona fisica** che presenta la **domanda di concordato preventivo c.d. "con riserva"**, di cui all'art. 161, sesto comma, L.Fall., in pendenza di procedimento per la dichiarazione del suo fallimento, **deve depositare avanti il tribunale i documenti contabili relativi agli ultimi tre esercizi**, da lui redatti secondo struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, con particolare riferimento all'osservanza dei principi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423-bis Codice civile.

E' questo il principio di diritto stabilito dalla **Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 33594 del 11 novembre 2021**.

L'art. 161, settimo comma, L.Fall. prevede espressamente, per quanto qui specificamente interessa, che **"l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi**

*crediti, riservandosi di presentare la proposta il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice<sup>1</sup>.*

I bilanci degli ultimi tre esercizi indicati dall'art. 161, sesto comma, L.Fall. come documenti da allegare necessariamente alla domanda di concordato preventivo c.d. "con riserva", si identificano:

- **per le società per azioni e cooperative** (art. 2519 cod. civ.), negli atti redatti in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 2423-2428 cod. civ., approvati con deliberazione dell'assemblea dei soci e depositati nel registro delle imprese (art. 2435 cod. civ.);
- **per le società a responsabilità limitata**, negli atti redatti secondo le prescrizioni delle disposizioni del codice relative alle società per azioni elencate nell'art. 2478-bis, primo comma, cod. civ., approvati dai soci e depositati nel registro delle imprese (art. 2478-bis, secondo comma, cod. civ.);
- **per le società di persone che svolgono attività commerciale**, nei bilanci e nei conti dei profitti di cui all'art. 2217, secondo comma, cod. civ. redatti secondo i criteri dalla legge previsti per le società per azioni in quanto compatibili, nonché nei rendiconti annuali resi dai relativi soci amministratori ai soci che non partecipano all'amministrazione (art. 2261, secondo comma, cod. civ.) che, secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza di legittimità, devono essere redatti nell'osservanza delle disposizioni generali dettate dal codice civile per la redazione del bilancio delle società di capitali; con particolare riferimento alla regola della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;
- **per l'imprenditore persona fisica**, da documenti dallo stesso redatti che abbiano struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, con particolare riferimento all'osservanza dei principi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423-bis cod. civ., non essendovi alcuna ragione plausibile per affermare che tali documenti possano offrire informazioni relative alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore e al risultato economico dell'esercizio di segno diverso da quelle ritraibili dai bilanci delle società di capitali, delle società cooperative e delle di persone che svolgono attività commerciali.

LINK:

[Per consultare il testo integrale dell'ordinanza n. 33594/2021 clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) L'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SORGE SOLO SE LA P.A. HA ISTITUITO LA RELATIVA POSIZIONE**

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con **ordinanza n. 32950 pubblicata il 9 novembre 2021** ha ribadito, in tema di posizioni organizzative, rigettando il ricorso di funzionari comunali, che il diritto del pubblico dipendente a percepire l'indennità di posizione sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l'istituzione rientra nell'attività organizzativa dell'Amministrazione, la quale **deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio**, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato, e che, pertanto, è da escludere che, prima dell'adozione dell'atto costitutivo delle posizioni organizzative, sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di essere destinatario dell'incarico e l'irrelevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endoprocedimentali, nonchè dell'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.

LINK:

[Per Scaricare il testo dell'ordinanza n. 32950/2021 clicca qui.](#)

### **2) PARTITA LA CAMPAGNA WiFi Italia - CONNESSIONE LIBERA, GRATUITA E DIFFUSA**

Ha preso il via la campagna di comunicazione **"Connettiamo le piazze, nei borghi come in città"**, promossa dal Ministero dello sviluppo economico che ha l'obiettivo di favorire la digitalizzazione dei cittadini attraverso il progetto **WiFi Italia**.



Attraverso un'unica App i cittadini potranno **connettersi gratuitamente** e in modo semplice **ad una rete WiFi libera e diffusa sul territorio nazionale**, che può contare su **9.589 hotspot installati** nei piccoli borghi e nelle città che hanno finora aderito all'iniziativa.

Sono infatti ben 3.900 le adesioni online di Comuni e ospedali italiani al progetto WiFi Italia e 463.693 gli utenti che hanno scaricato l'App.

**WiFi Italia** rientra tra i progetti finanziati dal Ministero per accelerare il processo di **digitalizzazione** del Paese, uno degli obiettivi principali perseguiti con il PNRR, e colmare così il divario digitale sul territorio per cittadini e imprese.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito ufficiale clicca qui.](#)

### **3) APP IO - OPERATIVE LE NUOVE LINEE GUIDA DI AgID**

Le **"Linee Guida per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione"** - redatte ai sensi dell'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) – sono state definitivamente adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con la **Determinazione n. 598/2021 del 8 novembre 2021**.

Le Linee Guida definiscono tutti gli elementi relativi alla realizzazione e messa in esercizio del Punto di accesso telematico unitamente alle modalità di adesione delle amministrazioni che forniscono servizi in rete, senza tralasciare accessibilità, sicurezza e tutela dei dati personali.

Le Linee Guida sono destinate alle amministrazioni che rendono fruibili i propri servizi in rete per il tramite del Punto di accesso telematico, ai gestori di identità digitale e al Gestore del Punto di accesso telematico, PagoPA S.p.a..

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione n. 598/2021 e delle allegate linee guida clicca qui.](#)

### **4) RAVVEDIMENTO OPEROSO SPIEGATO DAI CONSULENTI DEL LAVORO**

Con l'**approfondimento del 18 novembre 2021**, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro propone una **"sintesi operativa dell'istituto del ravvedimento"** con riferimento all'ambito d'azione, alle diverse tipologie previste dalla norma e alla disciplina sanzionatoria conseguente.

Nel documento sono riportate le condizioni per la regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti delle imposte beneficiando della riduzione delle sanzioni secondo le disposizioni contenute nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

In ottica di semplificazione, nel testo sono schematizzate le quote di riduzione previste in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente procede alla regolarizzazione della posizione debitoria, e la misura del saggio degli interessi legali da aggiungere in fase di calcolo.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

### **5) LOTTA AL CYBERBULLISMO - LA SCHEDA INFORMATIVA DEL GARANTE DELLA PRIVACY**

Il Garante della Privacy, con una scheda informativa, spiega ai ragazzi e ai loro genitori **come tutelarsi dalle minacce da molestie, aggressioni e intimidazioni su social network e web**.

Il Garante ricorda che la **Legge n. 71 del 29 maggio 2017** (recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*) consente ai minori di chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.).

La norma fornisce per la prima volta una **definizione giuridica del cyberbullismo** come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"* (Art. 1, comma 2).

La legge al contempo indica **misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori** (qualunque sia il ruolo nell'episodio) da attuare in ambito scolastico, e non solo.

LINK:

[Per consultare l'infografica completa e il video messo a disposizione dal Garante Privacy clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Legge n. 71/2017 clicca qui.](#)

## **6) PREMI ASSICURATIVI INAIL - AGGIORNATI PER L'ANNO 2021 MINIMALI E MASSIMALI DI RENDITA**

L'INAIL, con **circolare n. 32 del 23 novembre 2021**, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi a decorrere dal 1° gennaio 2021, da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare INAIL n. 16/2021.

L'aggiornamento è avvenuto sulla base del **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 188/2021**, che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2021 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita **nelle misure di 17.448,90 euro e di 32.405,10 euro**.

**I valori aggiornati riguardano:**

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 32/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 16/2021 clicca qui.](#)

## **7) INPS - OSSERVATORIO SUGLI STRANIERI - PUBBLICATI I DATI DEL 2020**

Nell'anno 2020 sono 3.760.421 i cittadini stranieri, comunitari e non, presenti nelle banche dati dell'INPS, di cui 3.192.588 (84,9%) sono lavoratori attivi, 266.924 (7,1%) pensionati e 300.909 (8,0%) percettori di prestazioni a sostegno del reddito.

A rilevarlo è l'**Osservatorio sugli stranieri relativo al 2020**, pubblicato dall'INPS il 25 novembre scorso.

Il 69,0%, pari a 2.594.210 stranieri, proviene da Paesi extra UE, 298.627 (7,9%) da Paesi UE15 e 867.584 (il 23,1%) da altri Paesi UE.

L'analisi dei dati per Paese di provenienza rileva la presenza di 711.736 Romeni, che rappresentano il 18,9% di tutti gli stranieri regolarmente presenti in Italia; seguono Albanesi (351.225, 9,3%), Marocchini (285.534, 7,6%), Cinesi (208.549, 5,5%), Ucraini (174.237, 4,6%) e Filippini (123.866, 3,3%).

Le sei nazionalità considerate totalizzano circa la metà del totale degli stranieri conosciuti all'Inps (49,3%).

La comunità cinese è quella con la maggior percentuale di lavoratori (97,8%), seguita da quella indiana (91,0%) e bengalese (90,2%).

La percentuale più alta di percettori di prestazioni a sostegno del reddito è invece quella degli Ucraini (13,0%), con 22.665 soggetti su un totale di 140.825, seguiti da Rumeni (11,3%) e Moldavi (10,8%).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **8) AGCM - SANZIONI PER 20 MILIONI DI EURO A GOOGLE E APPLE PER USO DEI DATI DEGLI UTENTI A FINI COMMERCIALI**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso due istruttorie nei confronti di **Google Ireland Ltd.** e di **Apple Distribution International Ltd.**, sanzionando entrambe per 10 milioni di euro ossia per il massimo edittale secondo la normativa vigente.

L'Antitrust ha accertato per ogni società **due violazioni del Codice del Consumo**, una **per carenze informative** e un'altra per **pratiche aggressive legate all'acquisizione e all'utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali**.

L'Autorità ha accertato che sia Google sia Apple non hanno fornito informazioni chiare e immediate sull'acquisizione e sull'uso dei dati degli utenti a fini commerciali.

In particolare Google, sia nella fase di creazione dell'account, indispensabile per l'utilizzo di tutti i servizi offerti, sia durante l'utilizzo dei servizi stessi, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per decidere consapevolmente di accettare che la Società raccolga e usi a fini commerciali le proprie informazioni personali.

Apple, sia nella fase di creazione dell'ID Apple, sia in occasione dell'accesso agli Store Apple (App Store, iTunes Store e Apple Books), non fornisce all'utente in maniera immediata ed esplicita alcuna indicazione sulla raccolta e sull'utilizzo dei suoi dati a fini commerciali, enfatizzando solo che la raccolta dei dati è necessaria per migliorare l'esperienza del consumatore e la fruizione dei servizi.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo dei due provvedimenti emessi clicca qui.](#)

### **9) ID INFOCAMERE - IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI PER L'IDENTITA' DIGITALE**

Con il nuovo servizio "ID InfoCamere" la Camera di Commercio mette a disposizione di imprese e cittadini un kit completo di strumenti, tecnologicamente all'avanguardia, sicuri e semplici, da usare per entrare a pieno titolo nell'economia digitale.

Con le soluzioni **Token Digital DNA**, **Smart card** o **Firma Remota** è già possibile autenticarsi e accedere ai numerosi servizi digitali messi a disposizione dalle Camere di commercio, tra cui il Cassetto digitale dell'Imprenditore, la fatturazione elettronica, il Deposito bilanci, il Registro Imprese.

La **procedura per ottenere la propria "firma digitale ID InfoCamere"** può essere svolta sia presso la Camera di Commercio oppure eseguita a distanza, grazie al video-riconoscimento.

Sarà sufficiente compilare il form di richiesta sul sito web dedicato e, seguendo le istruzioni, fissare l'appuntamento per il riconoscimento a distanza grazie ad una videochiamata.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal portale dedicato clicca qui.](#)

### **10) SOCIETA' TRA AVVOCATI - DAL 1° GENNAIO 2022 IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO**

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre 2021, del comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante "Approvazione della delibera n. 43 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 11 marzo 2021", è terminato l'iter di approvazione ministeriale del Regolamento "Società tra avvocati", che disciplina gli aspetti previdenziali per l'esercizio in forma societaria della professione.

Ai sensi delle nuove regole - **in vigore dal 1° gennaio 2022** - le Società tra avvocati (STA) che risultano iscritte nella **sezione speciale dell'Albo** tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) ove ha sede la società, anche se per frazione di anno, saranno tenute a inviare telematicamente il **Modello 5-ter**, entro il 30 settembre di ogni anno (modello sempre obbligatorio anche in caso di reddito zero).

In sede di compilazione del mod. 5-ter, la STA dovrà procedere con il versamento - sempre entro il 30 settembre di ciascun anno - del **contributo integrativo** nella misura del 4% sull'intero volume annuo di affari prodotto nell'anno di esercizio, anche se non riscosso dal cliente.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

### **11) LA TESSERA EUROPEA DI SICUREZZA SOCIALE - RICHIESTA L'ANTICIPAZIONE DELLA SUA INTRODUZIONE AL 2022**

Il Parlamento europeo ha approvato, in data 25 novembre scorso, una risoluzione per chiedere alla Commissione europea di **accelerare l'introduzione della tessera europea di sicurezza sociale** (ESSP - *European Social Security Pass*).

Si tratta di un documento digitale che faciliterà la mobilità dei lavoratori e la portabilità dei loro diritti (ad esempio la situazione contributiva e assicurativa) e che permetterà la verifica in tempo reale della situazione assicurativa e contributiva dei lavoratori da parte delle autorità nazionali dello Stato membro in cui intendono lavorare.

L'obiettivo dell'attuale progetto pilota, avviato a marzo in collaborazione con INPS, è valutare la fattibilità di una soluzione digitale che possa migliorare la verifica transfrontaliera della copertura previdenziale attraverso l'identificazione e l'autenticazione dei lavoratori.

Dopo aver risolto i problemi tecnici, organizzativi e legali, la tessera europea di sicurezza sociale dovrebbe essere introdotta entro il 2023. **Il Parlamento europeo ha chiesto invece di anticiparne il debutto al 2022**, includendo anche assicurazione sanitaria e pensioni.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

### **12) BONUS EDILIZI E SUPERBONUS - DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARIMENTI SU VISTO DI CONFORMITA' E ASSEVERAZIONE**

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 157/2021, con la nuova **circolare n. 16/E del 29 novembre 2021**, l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui **nuovi obblighi relativi al visto di conformità** (che attesta il diritto al beneficio) e **all'asseverazione** (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.

Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si conferma che **il visto per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata** oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull'intera dichiarazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

### **13) LAVORO AGILE NELLA P.A. - PRONTE LE LINEE GUIDA**

Sono state pubblicate, sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, lo "*Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni*".

Il testo, concordato con le organizzazioni sindacali, sarà, ora, inviato alla Conferenza Unificata.

Acquisito il parere della Conferenza, le 32.000 amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare le linee guida.

Alla fine del percorso, il lavoro agile sarà contrattualizzato, dotato dei necessari e sicuri strumenti tecnologici, organizzato per obiettivi, finalizzato alla soddisfazione di cittadini e imprese, all'efficienza e alla produttività.

LINK:

[Per consultare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

### **14) SISTEMI DI PAGAMENTO - LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI SORVEGLIANZA**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, una nuova versione delle "*Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi dei pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete*", in attuazione dell'art. 146 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

In particolare, il **Provvedimento del 9 novembre 2021** riguarda:

- *i sistemi di pagamento;*
- *i servizi e gli strumenti di pagamento;*
- *la continuità operativa, la sicurezza cibernetica e le segnalazioni di incidenti;*
- *le infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;*
- *i poteri dell'autorità di sorveglianza.*

Il Provvedimento si applica, oltre che ai sistemi di pagamento all'ingrosso e al dettaglio, anche alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete rilevanti per il sistema dei pagamenti nazionale.

Le Disposizioni saranno integrate da una Guida Operativa e da un allegato contenente le misure di continuità operativa di prossima pubblicazione.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento della Banca d'Italia clicca qui.](#)

### **15) GUIDA SUL RISPARMIO DI CARBURANTE E SULLE EMISSIONI DI CO2 DELLE AUTOVETTURE - EDIZIONE 2021**

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 è stata data notizia che in data 3-9 novembre 2021, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è stata **approvata la guida annuale sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub>**.

La pubblicazione fotografa le caratteristiche relative ai consumi e al contributo emissivo di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove così da rendere più consapevole il consumatore e indirizzarlo all'acquisto di autovetture caratterizzate da una minore emissione di anidride carbonica.

La guida riporta le informazioni raccolte in fase di omologazione dei veicoli inviate dai costruttori di autovetture al Ministero dello sviluppo economico, secondo le indicazioni previste dal D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84.

LINK:

[Per consultare il testo della guida clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 17 al 30 Novembre 2021)**

**1) D.P.C.M. 30 dicembre 2020, n. 196:** Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Legge 28 ottobre 2021, n. 164:** Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**3) Legge 19 novembre 2021, n. 165:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 127/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**4) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 15 novembre 2021:** Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'interno - Decreto 3 novembre 2021:** Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche. (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 24 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Legge 25 novembre 2021, n. 171:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 130/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**7) Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172:** Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 172/2021 clicca qui.](#)

**8) Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173:** Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'intero - Decreto 29 ottobre 2021:** Modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli e relative modalità di conservazione. (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177:** Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 27 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Decreto 10 agosto 2021:** Gestione dei reclami, ai sensi del regolamento (UE) 2017/352, relativi ai servizi tecnico-nautici di ormeggio, pilotaggio e rimorchio nonché individuazione dell'autorità preposta. (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 27 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Legge 23 novembre 2021, n. 178:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 132/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**13) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183:** Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) D.P.C.M. 12 novembre 2021:** Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 17 al 30 Novembre 2021)**

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2007 della Commissione del 16 novembre 2021** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 407 del 17 novembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)